

1. SCOPO

1.1. Fatta salve le particolari Condizioni di acquisto concordate tra l'Acquirente e il Fornitore nell'Ordine, le presenti condizioni generali di acquisto e le relative appendici ("CGA") determinano i termini e le condizioni applicabili a qualsiasi ordine effettuato da **ROQUETTE ITALIA S.P.A.**, per conto del(i) suo(i) affiliato(i) o meno) (individualmente un "Acquirente" e collettivamente gli "Acquirenti"). Confermando qualsiasi ordine che faccia riferimento a queste CGA come documento applicabile, il fornitore accetta irrevocabilmente quanto segue: i) piena accettazione delle CGA e ii) conformità ai requisiti legali e normativi applicabili all'esecuzione dell'ordine. Ciascun acquirente sarà l'unico responsabile dell'adempimento dei propri obblighi conformemente ad ogni ordine. Quando ROQUETTE ITALIA S.P.A. agisce per conto delle sue società affiliate, serve solo per semplificare la firma di un ordine e l'acquirente non sarà in nessun caso ritenuto responsabile di qualsiasi azione o omissione di un altro Acquirente.

1.2. Dopo le dovute considerazioni sulla proposta commerciale del fornitore e sulle condizioni generali di vendita, il Fornitore e l'Acquirente concordano espressamente che i termini e le condizioni dell'ordine sono state oggetto di trattativa. Queste CGA insieme all'ordine formano un contratto indivisibile tra le Parti.

2. DEFINIZIONI

2.1. "Affiliato": qualsiasi società che possiede e/o controlla direttamente o indirettamente una Parte o (b) controllata da una Parte o (c) sotto comune controllo con una delle Parti, dove "possedere" significa la proprietà del 50% o più delle azioni ordinarie e dove "controllare" significa la proprietà del 50% o più dei diritti di voto;

2.2. Per "Appendice" o "Appendici" si intendono i documenti allegati a queste CGA e costituiranno parte integrante dell'ordine.

2.3. Per "Ordine" si intende un qualsiasi ordine e tutti gli ordini di acquisto e le relative modifiche effettuate dall'Acquirente conformemente a queste CGA. Un ordine può essere composto da un ordine aperto associato a richieste, nel qual caso, le richieste specificheranno le quantità e le date di consegna per i prodotti.

"Forza maggiore" è definita come un evento esterno di carattere imprevedibile ed inevitabile, che impedisce a una Parte di adempiere ai propri obblighi. I seguenti eventi non sono casi di *forza maggiore*: scioperi di lavoro, avvio di fallimento o sotto amministrazione controllata, il curatore fallimentare nominato dal tribunale oppure la violazione o il fallimento del subappaltatore.

2.4. Per "Prodotti" si intendono i beni o servizi prestati dal fornitore conformemente all'ordine.

2.5. Per "Condizioni particolari di acquisto" si intendono le modifiche che potrebbero essere stipulate dalle Parti come un'eccezione a queste CGA.

2.6. Per "Capitolato Qualità Fornitori" si intende un accordo inserito mediante riferimento in qualsiasi ordine tra l'Acquirente e il Fornitore definendo i requisiti minimi di qualità attesi dall'Acquirente.

2.7. Per "Specifiche" si intendono i requisiti dell'Acquirente, come di volta in volta comunicato al fornitore.

3. EMISSIONE, ACCETTAZIONE E MODIFICHE AGLI ORDINI

3.1. **Emissione.** L'Acquirente può effettuare ordini su internet, attraverso posta elettronica, fax, scambio elettronico di dati o con qualsiasi altro mezzo. Le Parti concordano che queste CGA, gli ordini o qualsiasi altro documento possono essere in formato elettronico (fax, copia digitale inviata via e-mail o firma elettronica mediante un metodo, quale il processo di firma DocuSign) e che questi, in formato elettronico, hanno lo stesso valore degli originali.

3.2. Nessun ordine può in alcun modo conferire al fornitore l'esclusiva per la fornitura di un qualsiasi prodotto.

3.3. **Accettazione.** Se non diversamente specificato dal fornitore all'acquirente entro due (2) giorni lavorativi dall'invio dell'ordine, un ordine si considera accettato senza riserva dalle Parti.

3.4. **Modifiche.** Qualsiasi modifica all'ordine necessita della forma scritta, dovrà essere sotto forma di addendum o una modifica, che è soggetta alla suddetta procedura (come ulteriormente descritto nel § 3.1 e § 3.2).

4. MODIFICHE ED ESESIONI

Ogni volta che una Parte prevede un cambiamento nell'ambito dei servizi di un ordine o il prezzo oppure la data di consegna, una

Parte può presentare all'altra Parte proposte di modifica del prodotto. Eventuali modifiche derivanti direttamente dal mancato rispetto dell'ordine da parte del fornitore o (ii) una modifica alle norme e standard nazionali o internazionali o altri eventuali requisiti di natura giuridica o normativa che interessano solo il prodotto, sarà a carico del fornitore. Altre modifiche saranno soggette a un preventivo dettagliato e saranno negoziate in buona fede dalle Parti. Qualsiasi proposta di modifica presentata dal fornitore dovrà essere accompagnata da una giustificazione tecnica e, ove applicabile, un programma di consegne modificato e una proposta di prezzo. L'Acquirente è libero di accettare o rifiutare tale proposta. Il fornitore si impegna ad attuare tutte le modifiche notificate dall'Acquirente e non dovrà apportare alcuna modifica senza il previo consenso scritto da parte dell'Acquirente; in caso contrario tale modifica potrebbe essere a carico del fornitore. Qualsiasi deviazione rispetto al programma o al prezzo iniziale dovrà essere documentata e il Fornitore farà quanto in suo potere, per ridurre al minimo gli effetti di qualsiasi modifica secondo il programma concordato o Prezzo.

5. TEMPI DI CONSEGNA

5.1. **Scadenze.** Il tempo è estremamente importante per l'esecuzione dell'ordine. Il fornitore dovrà informare immediatamente l'acquirente di qualsiasi evento che potrebbe comportare un ritardo nell'esecuzione dell'ordine e dovrà stabilire e concordare con l'Acquirente un piano d'azione correttivo, per minimizzare tale(i) ritardo(i)).

Ritardo. Qualsiasi ritardo da parte del fornitore costituirà una violazione sostanziale di queste CGA, salvo in caso di *forza maggiore*. L'acquirente deve essere informato di tutti i casi di *forza maggiore* non appena ragionevolmente possibile. In ogni caso, il fornitore farà del suo meglio per limitare le conseguenze dannose in caso di *forza maggiore*.

Danni liquidati. Eventuali ritardi nella consegna sono soggetti all'irrogazione di sanzioni nei confronti del fornitore senza alcun preavviso scritto o formalità alcuna ad una percentuale dell'1% del valore totale dell'ordine per giorno solare per la durata del ritardo. L'Acquirente si riserva il diritto di richiedere ulteriori misure correttive e il risarcimento dei danni per il ritardo da un

fornitore nel caso in cui la sua perdita effettiva superi l'ammontare dei danni liquidati.

6. CONSEGNA, TRASFERIMENTO DI RISCHIO E DELLA TITOLARITÀ, ACCETTAZIONE

6.1. La consegna deve essere effettuata in conformità con ICC Incoterms® 2020. Salvo diversamente specificato nell'ordine o nelle specifiche, il fornitore dovrà effettuare la consegna DDP ("Delivery Duty Paid", ossia reso sdoganato) nel sito dell'acquirente.

6.2. Il trasferimento di rischio avverrà secondo l'Incoterm® applicabile; la titolarità sarà trasferita al pagamento del bene in questione.

6.3. Il bene deve essere consegnato con tutta la documentazione necessaria per il suo utilizzo, conservazione e manutenzione (se applicabile, così come una bolla di consegna con il numero d'ordine, una descrizione completa e le relative quantità, nonché il luogo di consegna.

6.4. Per l'acquisto di alimenti, mangimi o prodotti di grado farmaceutico, il fornitore dovrà rispettare tutti i regolamenti relativi alle norme di imballaggio.

6.5. Ove applicabile, la ricevuta fornita al trasportatore (o al fornitore a seconda dei casi) dall'acquirente non costituirà l'accettazione dei prodotti consegnati. Le consegne di prodotti non saranno considerate accettate fino a quando l'acquirente non avrà avuto la possibilità di ispezionare il prodotto in questione e condurre tutti i test necessari, per verificare se i prodotti corrispondono alle specifiche o, altrimenti, in conformità con il processo di accettazione tecnica da parte dell'acquirente. Tali ispezioni e prove saranno eseguite entro un termine ragionevole dopo la consegna, a meno che un determinato periodo di tempo sia indicato nell'ordine o nelle specifiche. L'acquirente potrà, a sua discrezione e senza pregiudizio per eventuali richieste di misure o risarcimento danni, rifiutare prodotti non conformi e richiederne la sostituzione o reiterazione gratuita oppure annullare tutto o parte dell'ordine e pretendere il rimborso di importi già pagati o dei costi sostenuti. Nel caso in cui i prodotti vengano rifiutati, l'acquirente dovrà i) godere del diritto di ritenzione di pegno su detti prodotti non conformi fino al completo rimborso degli importi dovuti dal fornitore e ii) sarà libero di addebitare i costi amministrativi generati dal

trattamento dei casi di non conformità a un valore minimo di 300 EURO per prodotto non conforme, se viene rilevata presso la sede dell'Acquirente; oppure – di 1.000 EURO se la non conformità viene rilevata dopo la consegna di prodotti o servizi, il cui prodotto è associato a un cliente;

L'acquirente ha il diritto di rifiutare qualsiasi consegna di un prodotto che non corrisponda all'importo/alle quantità specificati nell'ordine (quantità insufficiente o eccedente). L'eventuale reso dei prodotti sarà effettuato a rischio e spese del fornitore stesso.

7. BENI, UTENSILI E ATTREZZATURE SPECIFICHE FINANZIATE O REALIZZATE COME PARTE DELL'ORDINE

7.1. Beni e attrezzature specifiche rese disponibili per l'esecuzione dell'ordine direttamente dall'Acquirente al Fornitore o prodotte dal fornitore per conto e a spese dell'acquirente, in tutto o in parte, saranno di proprietà dell'acquirente e dovranno essere contrassegnate dal fornitore per indicare tale proprietà. Tali beni e attrezzature dovranno essere completamente assicurate dal fornitore fino a quando queste non saranno consegnate all'Acquirente. Salvo espresso accordo da parte dell'acquirente, tale attrezzatura dovrà essere utilizzata solo per l'esecuzione dell'ordine e restituita all'acquirente su richiesta, senza che il fornitore abbia alcun diritto di ritenzione di pegno. Eventuali riparazioni e manutenzioni di tali attrezzature e beni dovranno essere eseguite dal fornitore. Il fornitore si impegna a i) mantenere i beni e le attrezzature specifiche in condizioni operative normali, nella misura necessaria per l'esecuzione dell'ordine, e a ii) sostituirli senza spese aggiuntive per l'acquirente.

8. ETICA E CONFORMITÀ

8.1. Il fornitore espressamente dichiara e garantisce il rispetto degli obblighi fiscali, antiriciclaggio, di controllo delle esportazioni e sanzioni commerciali, anticorruzione e leggi e regolamenti contro la corruzione.

8.2. Il fornitore dichiara per proprio conto e per conto dei propri partner, dipendenti, agenti, rappresentanti, funzionari, direttori e dirigenti, che nessun pagamento o trasferimento sarà consentito allo scopo o effetto di concussione, corruzione in ambito pubblico o commerciale o qualsiasi condotta che possa essere vista o interpretata come una violazione di qualsiasi normativa anti-

corruzione (ABC) e altre normative simili, né accetterà o consentirà alcun tipo di estorsione, corruzione, riciclaggio di denaro sporco, concorrenza sleale o pratica commerciale non conforme o qualsiasi atto illecito o improprio, per svolgere affari od ottenere qualsiasi altro beneficio.

8.3. Il fornitore garantisce di aderire al codice di condotta per i fornitori dell'acquirente.

8.4. Il fornitore dichiara e garantisce che nessuna delle sue attività costituisce una violazione di qualsiasi normativa anti-corruzione (ABC) e che non è sotto inchiesta per violazione dei regolamenti ABC applicabili.

8.5. Le Parti collaboreranno con partner affidabili non inclusi in elenchi restrittivi o proibitori pubblicati dal governo.

8.6. L'acquirente sarà autorizzato a sottoporre l'altra Parte a revisione in qualsiasi momento, avvalendosi di revisori indipendenti terzi alle condizioni stabilite al §10.45.

8.7. Qualora il fornitore non rispetti le sopracitate leggi, allora l'acquirente avrà diritto a i) richiedere al fornitore di attuare politiche e processi adeguati entro un ragionevole lasso di tempo; o a (ii) sospendere e/o annullare (secondo il §15.1) qualsiasi ordine in corso per colpa del fornitore.

8.8. L'Appaltatore dichiara conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e le prescrizioni contenute nel Codice di Condotta di Gruppo adottato dalla Società, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto e dichiara di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrari. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore dell'impegno assunto nei paragrafi precedenti determina un inadempimento contrattuale che potrà legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

9. PROBLEMI TECNICI DEL FORNITORE

9.1. Il fornitore deve informare entro 24 ore dalla sua rilevazione l'Acquirente di eventuali guasti o incidenti attinenti al prodotto, che potrebbero avere conseguenze sul prodotto o sulla fornitura di detto prodotto.

9.2. Se il fornitore non è in grado di soddisfare i requisiti tecnici indicati nell'ordine, all'acquirente sarà consentito di (i) far intervenire un terzo a spese del fornitore, che avrà il compito di



facilitare l'esecuzione continua dell'ordine in sostituzione e al posto del fornitore (ii) o di annullare l'ordine.

10. QUALITÀ - AUDITS

10.1. **Generale.** Il fornitore garantisce di avere le competenze, le risorse e l'organizzazione richieste per soddisfare i requisiti tecnici, commerciali, logistici, di sicurezza e di qualità dell'ordine.

10.2. **Importanti cambiamenti.** Il fornitore deve informare l'Acquirente di qualsiasi cambiamento importante riguardante (i) la loro situazione legale (compresi in particolare i propri azionisti), (ii) la loro organizzazione, (iii) i loro locali o risorse, (iv) il loro ambito di attività, (v) i loro certificati, qualifiche e autorizzazioni o (vi) il loro processo di fabbricazione. Se l'acquirente ritiene che (i) questa modifica possa influire sull'adempimento degli obblighi del fornitore, come stabilito nell'ordine, o che (ii) la posizione commerciale dell'acquirente sia compromessa da questo cambiamento, oppure che (iii) questa modifica crei un conflitto di interessi con l'acquirente, allora l'acquirente avrà il diritto di annullare qualsiasi ordine.

10.3. **Requisiti di qualità dell'acquirente.** Per i beni utilizzati o coinvolti nel processo di produzione o nel flusso di fornitura, conforme ai termini ed alle condizioni del Capitolato Qualità Fornitori – è un obbligo materiale del Fornitore.

10.4. **Audits.** A condizione che informi il fornitore con un anticipo di cinque (5) giorni di calendario, l'acquirente ha il diritto di svolgere controlli presso le strutture del fornitore o dei suoi subappaltatori, oppure presso qualsiasi altro sito. Tale preavviso non avviene in caso di violazione grave accertata o sospetta nello svolgimento dell'esecuzione.

Tali audit possono riguardare il rispetto di uno qualsiasi degli obblighi del Fornitore, compresi, ma non solo, i requisiti contrattuali, regolamentari, di sicurezza, di fabbricazione, di qualità, di etica e di conformità e le migliori prassi del settore. Le informazioni ottenute non sono utilizzate per scopi diversi dall'audit e dalle sue conseguenze.

Su richiesta, il fornitore metterà a disposizione dell'acquirente tutti i documenti pertinenti per l'esecuzione dell'ordine. Se una non conformità da parte del fornitore viene scoperta, i costi del controllo o della valutazione potranno essere parzialmente o totalmente a carico del fornitore.

Tali verifiche e/o controlli di qualità non riducono la responsabilità del fornitore, in particolare per quanto riguarda l'estensione dei propri controlli e non pregiudicheranno il diritto dell'acquirente di rifiutare l'accettazione o di prendere in consegna tutti o parte dei prodotti. Il fornitore dovrà fornire all'acquirente tutta l'assistenza necessaria per l'esecuzione di tali verifiche e/o controlli di qualità.

11. GARANZIA

11.1. **Dovere di informare.** Il fornitore si impegna a informare l'acquirente delle condizioni richieste (comprese le condizioni tecniche) per l'esecuzione o la consegna della fornitura e informare, consigliare e avvisare l'acquirente, qualunque sia i livelli di competenza dell'acquirente.

11.2. Prima di inviare un'offerta, eseguire o consegnare qualsiasi ordine, il fornitore procederà a un esame attento delle informazioni fornite dall'acquirente e richiederà all'acquirente qualsiasi documento o informazioni che possono mancare.

11.3. Il fornitore informa senza indugio l'acquirente di eventuali irregolarità, omissioni, contraddizioni e incongruenze tra le informazioni fornite dall'acquirente e le migliori prassi del settore. Il fornitore dovrà inoltre informare l'acquirente senza indugio di qualsiasi circostanza che possa impedire la corretta esecuzione dell'ordine. L'omessa comunicazione al cliente, come detto sopra, precluderà al fornitore qualsiasi diritto di ricorso.

11.4. **Clientela diversificata.** Il fornitore compirà tutti i possibili sforzi che consentiranno di raggiungere clienti più diversificati. Il fornitore garantisce che in nessun momento sarà condizionato dagli ordini dell'acquirente, per sostenere l'attività del fornitore.

11.5. **Garanzia commerciale** – Il Fornitore garantisce che il prodotto e, ove applicabile, ogni componente/consegnabile dovrà dal momento della sua accettazione da parte dell'acquirente, come definito conformemente al § 6.4, essere conforme alle specifiche, in conformità alle normative di settore e alle norme tecniche, adatto all'impiego previsto ed esente da difetti.

11.6. **Garanzia del produttore** - Il Fornitore garantisce all'acquirente che il prodotto e ogni suo componente (i) è stato e sarà prodotto secondo le specifiche con l'abilità e la cura che ci si aspetta da professionisti adeguatamente qualificati ed esperti grazie all'esperienza acquisita nella realizzazione di lavori di tipo, natura e complessità simile a quelle del prodotto; (ii) sarà

prodotto secondo gli standard indicati nelle specifiche e secondo lo stato dell'arte. Ogni parte o parti di esso devono essere idonee agli scopi per i quali è destinato (consapevolezza del fornitore degli scopi) e in particolare, ma senza limitazione alcuna, dovrà essere idoneo per il periodo indicato nelle specifiche in modo sicuro, economico ed efficiente e libero da qualsiasi rischio per la salute e il benessere delle persone derivante dal suo utilizzo o coinvolto nel suo funzionamento e gestione e da qualsiasi rischio di inquinamento, fastidio, interferenza o pericolo evitabile (iii) e adempiere a tutte le prestazioni come concordato dalle Parti.

11.7. **Dichiarazione:** Il fornitore garantisce che la produzione e la fornitura dei prodotti dovrà essere eseguita secondo le leggi applicabili e le specifiche.

11.8. **Rivendicazioni:** Il fornitore dovrà, a discrezione dell'acquirente, prontamente riparare/reiterare o sostituire qualsiasi prodotto difettoso o non conforme senza alcun costo per l'acquirente, quando una rivendicazione da parte dell'acquirente secondo cui si presume tale difetto o non conformità viene avanzata entro un periodo di tempo a partire dall'accettazione del prodotto e che durerà per un periodo di tempo stabilito nell'ordine o, normalmente, ventiquattro (24) mesi. Essendo parte delle garanzie stabilite in questo Articolo, Il fornitore dovrà, a discrezione dell'acquirente, (i) sostituire/reiterare immediatamente un prodotto difettoso o renderlo adatto allo scopo previsto senza spese per l'acquirente, oppure (ii) rimborsare l'acquirente o (iii) far intervenire un terzo in sostituzione e al posto del fornitore, per continuare con l'esecuzione dell'ordine a spese del fornitore. Tutti i singoli prodotti soggetti a riparazione, reiterazione o sostituzione beneficerà di un nuovo periodo di garanzia a partire dal completamento degli interventi di detta riparazione/reiterazione o sostituzione. Il fornitore si impegna a risarcire l'acquirente per tutte le perdite e i costi, compresi i danni subiti in conseguenza di ciò, sostenuti dall'acquirente e dai suoi clienti a causa dell'indisponibilità, delle prestazioni degradate o delle non conformità del prodotto. Inoltre, il fornitore si impegna a risarcire l'acquirente di tutti i costi e danni subiti da quest'ultimo a causa della violazione delle garanzie. Il risarcimento dovuto dal fornitore all'acquirente coprirà tutti i costi sostenuti a causa di una non conformità del prodotto e dovrà includere, senza



limitazioni, i costi di: analisi delle cause radice, prove di competenza, qualsiasi misura di salvaguardia adottata dall'acquirente e dai clienti, mezzi di trasporto, eccedenze di personale dedicato, eventuali ritardi constatati nelle consegne a causa dell'indisponibilità del prodotto, qualsiasi perdita di produzione o spese sostenute in conseguenza della difettosità.

12. FATTURAZIONE - PAGAMENTO

12.1. **Prezzi.** Salvo diversamente specificato nell'ordine, i prezzi dell'ordine sono fissi. Questi coprono l'intero costo del servizio o le transazioni per la durata dell'ordine.

12.2. **Fatturazione.** La fattura deve essere emessa a nome dell'azienda fornitrice menzionata nell'ordine. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo dell'acquirente come specificato nell'ordine per Fornitori con sede fuori Italia ed all'SDI conforme alla regolamentazione elettronica italiana per i Fornitori con Partita Iva italiana (utilizzando PR4AG6C). Ogni fattura deve riguardare solo un singolo ordine e specificare il numero dell'ordine corrispondente e l'accettazione esplicita da parte dell'acquirente.

12.3. **Pagamento e cessione del credito.** Il termine di pagamento delle fatture è di 60 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura, come di seguito indicato: 60 giorni data fattura fine mese. Il fornitore espressamente si impegna a non cedere a terzi il proprio credito anche in deroga al 1260, I e II comma C.c..

12.4. **Penali per il ritardo nei pagamenti.** Eventuali ritardi nel pagamento, a norma di legge, comporteranno l'imposizione di una sanzione per il ritardato pagamento, pagabile entro il giorno di scadenza specificato sulla fattura, fermo restando che il pagamento sia effettivamente dovuto e calcolato sulla base di tre volte il tasso d'interesse legale.

13. **PIANO D'AZIONE** Il fornitore dovrà proporre misure per l'ottimizzazione che generano risparmi, proponendo miglioramenti dei processi e delle risorse per eseguire gli ordini. L'attuazione di queste misure sarà soggetta al previo consenso scritto dell'acquirente. I risparmi ottenuti tramite queste ottimizzazioni verranno distribuiti tra il fornitore e il cliente, secondo le condizioni definite nell'ordine. Un piano della produttività, proposto dal fornitore, sarà pertanto concordato tra il fornitore ed il cliente. Salvo quanto diversamente concordato

nell'ordine, il fornitore si impegna a proporre una produttività minima pari al 5% all'anno a perimetro.

14. RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

14.1. **Responsabilità generale.** Il fornitore si impegna a fornire un risarcimento di tutti i danni subiti dall'acquirente quando questi danni derivano dalla mancata osservanza o dal mancato rispetto totale o parziale di uno o più dei suoi obblighi conformemente a queste CGA, a un qualsiasi ordine o a norma di legge. In particolare, il fornitore sarà responsabile di tutte le spese, danni e perdite consequenziali dirette e indirette (comprese le spese legali) sostenute dall'acquirente in conseguenza di errori o di omissioni da parte del fornitore, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo (i), tutti i costi interni (ii), qualsiasi importo che l'acquirente dovrà corrispondere ai propri clienti (iii), tutti i compensi relativi all'intervento di un terzo nominato dall'acquirente, per adempiere o correggere l'ordine in sostituzione e al posto del fornitore e (iv) tutte le perdite di ricavi, profitti o produzione sostenute dall'acquirente in conseguenza di tali errori od omissioni.

14.2. **Assicurazione.** Il fornitore si impegna a stipulare la seguente copertura assicurativa: una polizza di assicurazione della responsabilità civile generale (tra cui la responsabilità da prodotto, errori e omissioni e/o la responsabilità professionale e altri danni causati alla proprietà di terzi), per un importo minimo di cinque (5) milioni di euro per evento e copertura per lesioni fisiche per un importo di almeno dieci (10) milioni di euro per evento, un'assicurazione per i beni loro affidati per l'esecuzione dell'ordine con una copertura equivalente al valore di sostituzione totale delle attrezzature.

14.3. Il fornitore si impegna a fornire all'acquirente i certificati di assicurazione specificando gli importi di copertura e varie categorie di danni coperti e nominando l'acquirente come beneficiario del risarcimento diretto in caso di danni ai loro beni, senza possibilità di sottrarre la franchigia applicabile al fornitore da detto indennizzo. In nessuna circostanza le franchigie applicabili al fornitore possono essere applicate all'acquirente. Il fornitore dovrà informare l'acquirente di qualsiasi incidente entro le ventiquattro (24) ore dal suo verificarsi, è inteso che se una confisca viene imposta dagli assicuratori del fornitore per colpa del fornitore, i costi derivanti dall'incidente sono a carico del

fornitore. Il fornitore si impegna a fare in modo che i suoi assicuratori accettano pienamente le disposizioni del presente articolo.

14.4. La copertura assicurativa del fornitore non può in alcun modo essere interpretata come una limitazione della responsabilità del fornitore e l'acquirente si riserva il diritto di richiedere somme superiori a tali importi.

14.5. L'importo per il risarcimento del danno che l'acquirente potrebbe corrispondere a causa della responsabilità complessiva del fornitore in merito ad un ordine sarà limitato nel complesso agli importi effettivamente pagati dall'acquirente al fornitore per l'esecuzione dell'ordine.

14.6. Indipendentemente da ogni disposizione contraria, le limitazioni di responsabilità delle Parti escludono la violazione della proprietà intellettuale, in merito alle lesioni personali e fisiche, noncuranza o dolo, alla sicurezza, violazioni delle norme e delle leggi o dell'obbligo di riservatezza.

15. RISOLUZIONE

15.1. Qualsiasi ordine o serie di ordini potranno essere annullati completamente o in parte mediante lettera raccomandata o per l'Italia a mezzo posta elettronica certificata (pec) dall'acquirente in caso di:

- inadempimento totale o parziale delle proprie obbligazioni o
- il fornitore assegna un ordine in violazione a queste CGA o
- una modifica del controllo dei fornitori, che, a giudizio dell'acquirente, potrebbero avere un impatto negativo o essere a discapito dell'acquirente o
- evento di forza maggiore che complessivamente ha una durata superiore ai trenta giorni in un determinato anno civile o
- violazione di una legge o di un regolamento.

Oltre al diritto di recesso di cui sopra, l'acquirente può richiedere al fornitore il risarcimento di tutti i costi o le spese sostenute in caso di mancato o ritardato pagamento, compresi eventuali costi aggiuntivi o danni sostenuti per aver affidato l'esecuzione dell'ordine a un terzo.

15.2. In caso di inadempimento da parte del fornitore, l'acquirente potrà in qualsiasi momento annullare in tutto o in parte ogni ordine, fatto salvo il pagamento diretto al fornitore di tutti gli importi dovuti alla data di annullamento dell'ordine/degli ordini



per i prodotti completati con successo e accettati (accettazione che non potrà essere irragionevolmente negata) alla data di tale risoluzione (“**Importo della somma forfettaria relativo alla risoluzione**”). Tale importo della somma forfettaria relativo alla risoluzione sarà l'unico diritto e rimedio per il fornitore a causa di tale risoluzione.

15.3. Il fornitore dovrà entro sette (7) giorni dal ricevimento della notifica di recesso mettere a disposizione dell'acquirente o di un terzo nominato dall'acquirente i pezzi finiti, ivi compresi, senza alcuna limitazione, i documenti utilizzati per la realizzazione dei prodotti, qualsiasi dato, libri, manuali, piani, informazioni, sviluppi, ecc. in relazione all'esecuzione dell'ordine. Il fornitore dovrà inoltre trasferire all'acquirente tutti i diritti derivanti da accordi di subappalto stipulati dal fornitore in relazione al contratto.

15.4. L'annullamento di un ordine, per qualsiasi motivo, non pregiudica i diritti e gli obblighi già maturati e include la data di tale risoluzione.

15.5. In caso di annullamento di un ordine, il fornitore, su richiesta del cliente, dovrà procedere prontamente alle operazioni, in modo tale da consentire all'acquirente di prendere in consegna i prodotti direttamente o indirettamente nelle migliori condizioni possibili e per il periodo di tempo che può essere richiesto, al fine di garantire la continuità della fornitura o la prestazione del prodotto e non di interrompere l'attività dell'acquirente.

16. RISERVATEZZA E PUBBLICITÀ

16.1. **Riservatezza** Il fornitore si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni di qualsivoglia natura e in qualsiasi forma per la durata dell'ordine e cinque (5) anni dopo la sua scadenza e/o risoluzione, che sono state rese accessibili dall'acquirente in fase precontrattuale, nonché durante l'esecuzione dell'ordine. Per il periodo di tempo sopra indicato, al fornitore è proibito, se non diversamente autorizzato dall'acquirente, (i) divulgare le informazioni riservate a terzi, (ii) usare tali informazioni riservate per riprodurre o consentire a un terzo di riprodurre i prodotti, prodotti simili o prodotti correlati o per scopi diversi dall'esecuzione dell'ordine. Questo obbligo è un obbligo basato sui risultati. Il fornitore si impegna a non divulgare le informazioni riservate dell'acquirente richieste dai suoi dipendenti per evadere un ordine. Il fornitore dovrà inoltre

garantire che il proprio personale e i potenziali subappaltatori osservino la natura riservata di tali informazioni e rispettino lo stesso livello di riservatezza nel trattamento delle informazioni riservate.

16.2. **Pubblicità** – In ogni circostanza si deve evitare qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità negli ordini senza la preventiva autorizzazione scritta dell'acquirente.

17. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

17.1. **Conoscenze proprietarie** – Tutte le Parti manterranno la proprietà delle proprie conoscenze proprietarie, ivi comprese ma non limitatamente a tutti gli elementi del know-how, alle informazioni (processi, conoscenze, metodi, algoritmi, specifiche, dati, ecc.), al software, ai diritti di proprietà intellettuale e ai titoli detenuti o controllati prima dell'ordine o ottenute, create o sviluppate indipendentemente dall'ordine. Se l'utilizzo delle conoscenze proprietarie del fornitore risulta necessario per l'uso dei prodotti, Il fornitore concederà all'acquirente una licenza illimitata, assegnabile, non esclusiva, internazionale e gratuita per l'uso.

17.2. **Proprietà di conoscenze acquisite** – L'acquirente deterrà la piena proprietà di tutti i risultati e/o prodotti derivanti dall'esecuzione dell'ordine, comprese eventuali invenzioni, documenti, software, attrezzature, informazioni, dati e know-how specifico (tecnico o altro) (di seguito la "**Proprietà di conoscenze acquisite**"). Se necessario, il fornitore si impegna a trasferire la proprietà di dette conoscenze acquisite all'acquirente, senza costi aggiuntivi e per tutti i paesi interessati.

17.3. **Violazione**. Il fornitore dovrà tenere indenne l'acquirente nel caso di eventuali reclami per violazione del copyright da parte di terzi in termini di proprietà intellettuale o industriale in merito ai prodotti che il fornitore utilizza o fornisce all'acquirente o al cliente finale come parte dell'ordine. Tale indennizzo coprirà eventuali reclami, danni, procedimenti, sentenze, spese e costi (comprese le spese legali) derivante da una violazione dei diritti da parte del fornitore. Inoltre, il fornitore dovrà a proprie spese: procurare all'acquirente e/o ai clienti finali il diritto di continuare a utilizzare i prodotti consegnati oppure sostituirli o modificarli, in modo che non siano soggetti a sanzioni, pur continuando a soddisfare lo scopo inizialmente stabilito nell'ordine. Queste clausole di indennizzo e gli obblighi connessi resteranno in vigore,

purché i prodotti consegnati siano utilizzati dall'acquirente o dal cliente finale.

18. CESSIONE - SUBAPPALTO

18.1. Il fornitore non potrà cedere, trasferire né subappaltare nessuno dei suoi diritti e obblighi conformemente all'ordine, gratuitamente o a pagamento, salvo previa autorizzazione scritta dell'acquirente.

18.2. Tuttavia, l'acquirente ha il diritto di assegnare o trasferire tutti o parte dei suoi diritti ed obblighi verso terzi.

19. CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

19.1. I prodotti, alcuni dei loro componenti o i dati forniti all'acquirente come parte dell'ordine (di seguito "**Consegnabili**") possono essere soggetti a restrizioni all'esportazione e alla riesportazione, viste le varie normative sul controllo delle esportazioni (in seguito denominati congiuntamente i "**Regolamenti in materia di controllo delle esportazioni**"). Le Parti riconoscono che la conformità ai regolamenti sul controllo delle esportazioni è un obbligo sostanziale per il fornitore come parte dell'esecuzione dell'ordine e che qualsiasi violazione a ciò rappresenta una grave negligenza.

19.2. Quando tutti o parte dei prodotti, parte dell'ordine, sono soggetti ai regolamenti in materia di controllo delle esportazioni, il fornitore avrà la responsabilità di ottenere tutte le autorizzazioni ufficiali e permessi previsti dalla legge e dai regolamenti, senza alcun costo aggiuntivo per l'acquirente. Il fornitore deve garantire il rilascio di un'autorizzazione all'esportazione da parte delle autorità competenti in modo tempestivo, per garantire che i prodotti possano essere consegnati dall'acquirente ai suoi clienti – a seconda del caso. Oltre a ciò, per tutti i consegnabili il fornitore si impegna a fornire all'acquirente i riferimenti e la classificazione dei prodotti, soggetti ai regolamenti sul controllo delle esportazioni, prima dell'ordine.

20. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

20.1. Queste CGA e gli ordini saranno soggetti al diritto italiano.

20.2. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o all'annullamento di un ordine, che non può essere risolta amichevolmente entro 30 giorni lavorativi dalla data del suo verificarsi tra l'acquirente e il fornitore, sarà sottoposta



CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DI ROQUETTE ITALIA S.p.a. («CGA»)

41. ROQUETTE RESTRICTED

all'esclusiva giurisdizione del Tribunale di Alessandria [Corte d'Appello di Torino]. Le Parti negano espressamente l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci ad un qualsiasi ordine.

21. SICUREZZA - PROTEZIONE DEI DATI

21.1. Entrambe le Parti si impegnano ad agire nel rispetto delle norme sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ("Regolamento generale sulla protezione dei dati").

21.2. Il fornitore deve rispettare i requisiti di sicurezza dell'acquirente e adottare tutte le misure appropriate per non compromettere la sicurezza, la protezione e l'integrità del sistema, dei dati, della rete, dei locali e/o del personale dell'acquirente e dei suoi affiliati. In particolare, Il fornitore è responsabile dell'integrità e della sicurezza dei dati che archivia e/o che controlla come parte dell'ordine.

21.3. Il fornitore informerà immediatamente l'acquirente per iscritto di eventuali rischi relativi a quanto precede e dovrà intraprendere immediatamente, a proprie spese, tutte le misure necessarie per proteggere i dati che controlla, per ripristinare la sicurezza e l'integrità del sistema dell'acquirente o dei suoi sistemi e per correggere eventuali errori o violazioni in materia di sicurezza ivi contenute.

Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire l'introduzione di programmi malevoli nei sistemi informativi dell'acquirente. Nel caso dell'introduzione di programmi malevoli nei sistemi informativi dell'acquirente imputabili al fornitore, Il fornitore dovrà indennizzare l'acquirente e i suoi affiliati di tutti i costi e/o danni.

22. GENERALE

22.1. Se non diversamente specificato, i diritti e i rimedi qui descritti devono essere su base non esclusiva.

22.2. Le Parti escludono l'applicazione dell'articolo 1467 del Codice civile italiano.

22.3. Qualsiasi disposizione dichiarata nulla, secondo la legge applicabile o a seguito di una sentenza del tribunale, non si applicherà e non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni contenute nel presente documento.

22.4. Queste CGA sono ad esclusivo beneficio delle Parti. Non conferiscono diritti, benefici o reclami a qualsiasi persona o entità che non è una parte del presente accordo. Si concorda, tuttavia, che le disposizioni di queste CGA andranno a beneficio dei rispettivi successori delle Parti e cessionari consentiti.

22.5. Qualsiasi disposizione di queste CGA, che contempli le prestazioni o l'adempimento in seguito all'annullamento o alla scadenza del periodo di validità di un ordine, resterà valida dopo l'annullamento o la scadenza di tale ordine, a seconda del caso, e rimarranno pienamente validi ed effettivi dopo di ciò.

23. APPENDICI - PRECEDENZA

Queste CGA sono integrate dagli allegati, che sono qui ritenuti parte integrante come riferimento. In caso di conflitto tra queste CGA e un ordine, l'ordine di precedenza è il seguente: (a) in relazione ai prezzi dei prodotti, alle quantità e alle date di consegna, prevarrà l'ordine; (b) per tutte le altre questioni e fatte salve condizioni particolari di acquisto, prevarranno queste CGA.

APPENDICE 1 – CODICE DI CONDOTTA DEI FORNITORI

APPENDICE 2 – CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE DEL FORNITORE

APPENDICE 3 - ELENCO DEI FORNITORI CHE OPERANO PRESSO IL SITO (SE APPLICABILE)

APPENDICE 4 – CAPITOLATO QUALITÀ FORNITORI (SE APPLICABILE)

Debitamente approvato e firmato in questo giorno _____ in due copie originali / con firma elettronica dalle Parti:

Il fornitore

L'acquirente

specificamente le seguenti clausole: art. 4 (Modifiche ed esenzioni); 5 (Tempi di consegna); 6 (Consegna, trasferimento di rischio e della titolarità, accettazione); 8 (Etica e conformità); 9 (Problemi tecnici del fornitore); 10 (Qualità – Audits); 11 (Garanzia); 12 (Fatturazione – Pagamento); 14 (Responsabilità e assicurazione); 15 (Risoluzione); 16 (Riservatezza e pubblicità); 17 (Proprietà intellettuale e industriale); 18 (Cessione – subappalto); 20 (Legge applicabile – Foro competente); 21 (Sicurezza – Protezione dei dati); 22 (Generale).

Il fornitore

L'acquirente

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di approvare espressamente e